

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL “CENTRO DI FORMAZIONE DELLA DOCENZA” DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Art. 1 - Centro di Formazione della Docenza

Con D.R. n. 2128/2022 è stato istituito presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell’Università di Foggia il “Centro di Formazione della docenza”, che ha assunto tutte le funzioni degli Organismi operanti in materia di formazione dei docenti nell’ambito dell’Università degli Studi di Foggia.

Con delibera del Senato Accademico n.51/2023 del 31.01.2023 è stato approvato il regolamento per la gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; tali percorsi di specializzazione costituiscono attività articolate e strutturate nel Centro.

Con delibera del Senato Accademico n. 283/2023 del 07.11.2023 è stato approvato il regolamento con gli adeguamenti necessari tesi alla progettazione e all’erogazione dei percorsi di abilitazione all’insegnamento secondario, che risponde ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, in tema di “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”; tali percorsi di specializzazione costituiscono attività articolate e strutturate nel Centro.

Il comma 3 dell’art.11 del regolamento approvato con delibera del Senato Accademico n. 283/2023 del 07.11.2023 dispone l’emanazione di apposito regolamento per le attività di Faculty development, articolate e strutturate nel Centro.

Il presente regolamento, al fine di consentire una efficace progettazione e organizzazione delle specifiche attività, disciplina in modo organico la struttura del Centro di Formazione della Docenza e delle diverse sezioni in cui lo stesso si articola.

Art. 2 - Caratteristiche e funzioni del Centro di Formazione della Docenza

Il “Centro di Formazione della docenza”, di seguito denominato anche “Centro” o “CFD” è un Centro servizi di Ateneo di interesse interdipartimentale e al suo interno operano docenti di tutte le aree presenti in Ateneo ove siano direttamente coinvolti nelle attività di formazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado.

La sede logistica, amministrativa e gestionale del Centro è fissata presso il Dipartimento di Studi umanistici, Lettere, Beni culturali, Scienze della formazione (di seguito denominato DISTUM), al quale afferiscono i docenti di area pedagogico-didattica e psicologica direttamente e maggiormente coinvolti nelle attività di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola e nelle attività di Faculty development. Tale collocazione consente anche di sfruttare le sinergie e le strutture laboratoriali destinate alle attività di formazione dedicate ai docenti della scuola.

Il CFD ha una natura multi e interdisciplinare e assume le funzioni previste dalle leggi attualmente operanti in materia di formazione dei docenti con particolare riferimento:

- alla progettazione, all’erogazione e alla gestione dei percorsi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado in aderenza ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, in tema di “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole

secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, di seguito menzionato come “DPCM 4 agosto 2023”;

- alla progettazione, all'erogazione e alla gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito denominato TFA sostegno), al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I e di II Grado, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. e in base alle disposizioni attuative contenute nei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii;

- alla progettazione, all'erogazione e alla gestione di interventi e di percorsi di Faculty development universitario, tesi allo sviluppo delle competenze e delle professionalità del personale docente universitario attraverso azioni che mirino a migliorare la progettazione degli insegnamenti, a introdurre metodologie didattiche innovative e a sollecitare la riflessione sui processi valutativi, con l'obiettivo di migliorare la didattica universitaria promuovendo le competenze psico-pedagogico-didattiche dei docenti e ricercatori dell'Università di Foggia.

Al Centro compete altresì: il coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria, in coerenza con le classi di concorso per le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito avrà indicato l'esistenza di un fabbisogno; l'organizzazione dei percorsi di formazione iniziale anche, eventualmente, in forma aggregata da parte dei Centri, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi; la garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso; l'individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche; la progettazione e l'organizzazione di attività di formazione continua e post-universitaria (corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master) rivolte alla professionalità docente, alla dirigenza, al personale scolastico in genere; la progettazione e l'organizzazione di attività di Faculty development.

Al Centro compete, inoltre, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di formazione in servizio e continua degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Per assolvere alle attività del Centro lo stesso si articola in tre sezioni:

- sezione dei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado;
- sezione dei percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado;
- sezione Faculty development universitario.

Art. 3 - Ulteriori attività del centro

Il Centro potrà svolgere ulteriori attività e percorsi di studio coerenti con la propria funzione tra i quali, a titolo esemplificativo, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master, che costituiranno successive articolazioni e sezioni del Centro e potranno essere disciplinati da appositi regolamenti.

L'avvio di ulteriori attività e percorsi di studio dovrà essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento del DISTUM, previo parere del Consiglio Direttivo del Centro o su proposta

del Comitato interdipartimentale.

Art. 4 - Strutture amministrative e risorse

Il Centro è incardinato nel DISTUM che, quale Centro Autonomo di Gestione di riferimento, è centro di imputazione delle attività del CFD, attive e passive. Il Centro ha sede amministrativa e gestionale presso il DISTUM.

La struttura amministrativa di riferimento è individuata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nel quale è espressamente indicato il Responsabile della struttura amministrativa.

Il Centro condivide aule, laboratori, strumentazioni, spazi e servizi con il Dipartimento e utilizza i servizi del Settore E-Learning e Didattica Avanzata.

Per realizzare le attività il Centro si avvale di:

- personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dal Direttore Generale;
- personale docente direttamente coinvolto nelle attività (anche di formazione iniziale e in servizio dei docenti della scuola) retribuito su base oraria se i carichi didattici eccedono il monte ore annualmente previsto;
- insegnanti con funzioni di Tutor coordinatori;
- Tutor tecnici e Tutor disciplinari da individuare secondo i modi consentiti dalla normativa vigente;
- altro personale da acquisire eventualmente mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, di consulenza e collaborazione.

Il Centro usufruisce anche di una dotazione finanziaria di funzionamento nella misura disposta dal Consiglio di Amministrazione. Qualora lo svolgimento delle attività istituzionali lo consenta, potrà eseguire attività conto terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni e potrà aderire, in qualità di capofila o di partner, a specifici progetti finanziati dall'esterno. Le risorse finanziarie del CFD confluiranno nel sezionale del Dipartimento DISTUM.

Oltre alle spese previste per lo svolgimento dei percorsi formativi, il Centro può finanziare attività di ricerca, nei limiti di spesa e di budget di volta in volta individuati, purché coerenti con le attività del Centro.

Oltre alle entrate previste attraverso le sue attività ordinarie e le quote di iscrizione ai corsi organizzati e gestiti dal Centro con riferimento alle sezioni di cui al presente regolamento, lo stesso Centro, per la realizzazione dei suoi compiti, può disporre delle ulteriori seguenti forme di finanziamento:

- assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche, per l'acquisizione di beni e la realizzazione di servizi;
- contributi provenienti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- proventi per prestazioni a pagamento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo che disciplina la Gestione delle attività di autofinanziamento.

Art. 5 - Coordinatore del Centro

Il Coordinatore del Centro è nominato dal Rettore, con proprio decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM. Il Coordinatore viene designato tra i professori afferenti al DISTUM e appartenenti all'area pedagogico-didattica. Il Coordinatore rimane in carica un triennio accademico e può essere riconfermato consecutivamente per due volte.

Il Coordinatore del Centro:

- coordina le attività svolte dal Centro;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- autorizza le spese conformi al piano finanziario come approvato dagli organi competenti;

- vigila sull'impiego di risorse umane e finanziarie e sui servizi erogati dal Centro;
- vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- propone al Consiglio di Dipartimento del DISTUM l'avvio di corsi di perfezionamento, di corsi di specializzazione e di master in gestione al Centro nonché l'avvio di ulteriori attività e percorsi di studio coerenti con le funzioni del Centro.

Specificamente per le attività di gestione dei percorsi per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado:

- convoca e presiede la Giunta e il Comitato tecnico-scientifico;
- coordina l'istruttoria e formula proposte in ordine all'attivazione dei percorsi formativi da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Consigli didattici, della Giunta e del Comitato tecnico-scientifico;
- verifica la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e il rispetto di quanto stabilito dall'Anvur nelle Linee guida per l'attivazione e la realizzazione dei percorsi;
- cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con i Direttori dei percorsi formativi, con funzioni di supervisione e raccordo;
- cura i rapporti con l'Ufficio Scolastico Regionale, con i Ministeri competenti e con le istituzioni scolastiche e firma le convenzioni per i tirocini;
- riferisce periodicamente al Rettore e al Consiglio di Dipartimento del DISTUM sull'andamento dei percorsi e delle attività ed elabora annualmente una relazione finale;
- partecipa alle riunioni del Collegio dei Direttori di Dipartimento nel merito dei temi legati alla formazione degli insegnanti, con funzioni propositive, di aggiornamento e di raccordo.

Specificamente per le attività di gestione del TFA sostegno:

- è membro del Comitato di Coordinamento e dei Garanti del TFA sostegno e all'occorrenza lo convoca;
- cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con il Direttore del Corso TFA con funzioni di supervisione e raccordo.

Specificamente per le attività di gestione del Faculty development universitario:

- è membro della Commissione tecnico-scientifica della sezione Faculty development e all'occorrenza la convoca;
- cura i rapporti con gli organi accademici e opera in sinergia con il Direttore scientifico del Faculty development con funzioni di supervisione e raccordo.

Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre componenti:

- il Coordinatore del Centro;
- due docenti afferenti al DISTUM e appartenenti all'area pedagogico-didattica e/o psicologica, nominati dal Rettore con proprio decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM. Esso dura in carica un triennio accademico e i suoi membri sono riconfermabili consecutivamente per non più di due volte.

Il Consiglio Direttivo opera sotto la presidenza del Coordinatore del Centro e ha il compito di coadiuvarlo nello svolgimento delle sue mansioni. All'uopo:

- formula il programma annuale di attività del Centro e ne cura la realizzazione;
- coordina l'attività di ricerca svolta dal Centro e propone al Consiglio di Dipartimento del DISTUM l'avvio di ulteriori attività e percorsi di studio coerenti con le funzioni del Centro;
- formula la richiesta di assegnazione annuale di risorse finanziarie che, unitamente al programma annuale di attività, vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM ed approva il rendiconto annuale delle attività del Centro, su

proposta del Coordinatore;

- predispone i tariffari per i servizi prestati nell'ambito delle attività conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM ed esprime parere sulle convenzioni conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM;

- esprime parere sui contratti per le prestazioni a preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM e propone il piano di utilizzo dei corrispettivi relativi alle prestazioni a preventivo, a tariffa e delle convenzioni conto terzi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM;

- detta i criteri per l'utilizzazione dei fondi e degli strumenti attribuiti nonché per l'organizzazione del personale assegnato al Centro ed approva le proposte di richieste di acquisti o la stipula di contratti di lavoro da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM;

- provvede alla progettazione, organizzazione e gestione delle attività di formazione in servizio e continua degli insegnanti di ogni ordine e grado.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti specifiche funzioni, afferenti le sezioni TFA sostegno e Faculty development:

- propone al Consiglio di Dipartimento del DISTUM un parere sulla nomina del Direttore del Corso del TFA sostegno;

- propone al Consiglio di Dipartimento del DISTUM un parere sulla nomina dei membri del Comitato di Coordinamento e dei Garanti del TFA sostegno;

- propone al Consiglio di Dipartimento del DISTUM un parere sulla nomina del Direttore scientifico del Faculty development universitario.

Il Consiglio è convocato almeno una volta l'anno dal Coordinatore e delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Coordinatore vale doppio. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile Amministrativo del Centro, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 7 - Comitato interdipartimentale

Il Comitato interdipartimentale è costituito:

- dai componenti del Consiglio Direttivo del Centro;
- dai Direttori dei Dipartimenti dell'Ateneo (o da loro delegati);
- dal delegato del Rettore alla formazione insegnanti.

Il Comitato interdipartimentale è presieduto dal Coordinatore del Centro ed è convocato su iniziativa di ciascuno dei suoi membri.

Il Comitato interdipartimentale ha il compito di:

- proporre le linee di sviluppo del Centro;
- proporre l'avvio di corsi di perfezionamento, di corsi di specializzazione e di master in gestione al Centro;
- proporre l'avvio di ulteriori attività e percorsi di studio coerenti con le funzioni del Centro;
- proporre le linee di indirizzo delle attività di Faculty development con specifico riferimento alle esigenze didattiche dei singoli Dipartimenti;
- proporre l'avvio di corsi per docenti per le attività di Faculty development sulla base delle specifiche esigenze d'ogni singolo Dipartimento e delle relative Aree;
- esaminare la relazione annuale sull'andamento dei percorsi e delle attività del Centro;
- segnalare eventuali criticità sull'erogazione dei servizi da parte del Centro e proporre soluzioni;

- vigilare, unitamente al Coordinatore del Centro, sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile Amministrativo del Centro, che partecipa alle sedute con voto consultivo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza facoltà di voto, altri docenti, dirigenti e funzionari competenti per materia nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'Organo, anche estranei all'Amministrazione, per relazionare su specifici argomenti di competenza del Comitato.

SEZIONE I: PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Art. 8 - Caratteristiche e funzioni

Tra le funzioni del Centro vi è anche quella di organizzare ed erogare percorsi universitari di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado in corsi da 60 CFU e, in via transitoria, da 30 e da 36 CFU (d'ora in poi denominati PF), in ottemperanza a quanto stabilito dal DPCM 4 agosto 2023 e relativi allegati.

Il Centro, in relazione alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado (DPCM 4 agosto 2023), sulla base delle indicazioni relative al fabbisogno di docenti ricevute dall'Ufficio Scolastico Regionale e/o dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, e in considerazione del proprio potenziale di sostenibilità, individua le classi di concorso per le quali attivare i percorsi universitari, la numerosità dei posti ammissibili per ogni percorso abilitante, e opera in base ai parametri stabiliti dal DPCM del 4 agosto 2023 e dalle relative Linee Guida ANVUR.

Il Centro potrà erogare la didattica, ove previsto e nelle misure e nei modi consentiti, anche in modalità online e, se necessario, anche nei periodi di vacanza accademica.

Art. 9 - Organi della sezione formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado

Per le attività connesse alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado, all'interno del Centro operano:

1. il Coordinatore del Centro (art. 5);
2. i Direttori dei percorsi formativi (art. 10);
3. la Giunta (art. 11);
4. il Comitato tecnico-scientifico (art. 12);
5. i Consigli didattici (art. 13).

Art. 10 - Direttore dei Percorsi Formativi

Per ciascun PF attivato ai sensi del DPCM 4 agosto 2023 o per più percorsi formativi caratterizzati da affinità tematica è nominato un Direttore. Ogni Direttore viene designato con nomina rettorale di durata annuale, su designazione del Coordinatore del Centro, rinnovabile per un massimo di 3 mandati, e viene individuato tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Ateneo. Il Direttore dovrà essere titolare di almeno un incarico didattico del percorso o dei percorsi formativi di cui assume la responsabilità.

Il Direttore è responsabile di un numero non superiore a 8 percorsi formativi raggruppati per aree omogenee, a condizione che non sia superata la soglia di 1000 studenti;

oltrepassate tali soglie, sarà necessario nominare un altro Direttore, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti.

Il Direttore:

- presiede il Consiglio didattico;
- partecipa alle riunioni della Giunta;
- cura la progettazione del/dei percorso/i accademico/i, le azioni di accreditamento e di valutazione periodica;
- propone alla Giunta, sulla base dei fabbisogni individuati dall'USR o dal Ministero competente e sulla base dei requisiti di sostenibilità interna, il numero massimo di studenti/studentesse ammissibili ogni anno per ogni specifico percorso abilitante;
- propone alla Giunta (come da lett. e delle Linee guida ANVUR vigenti) la nomina di "almeno due docenti afferenti a ssd/sad degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico [e di] almeno un docente di riferimento afferente a ssd/sad caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico". Tali docenti hanno il compito di collaborare con il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
- ha funzioni di controllo sull'andamento complessivo del/dei percorso/i;
- collabora con gli Uffici amministrativi per gli aspetti organizzativi;
- individua, in sinergia con la Giunta, i Dipartimenti e con le strutture amministrative del Centro, la dotazione di aule e laboratori utili allo svolgimento delle attività;
- individua, nel caso sia prevista una quota di formazione a distanza e in sinergia con le strutture amministrative del Centro le figure di "Tutor tecnico" e "Tutor disciplinare" come da Linee guide ANVUR vigenti.
- cura i rapporti con le scuole sedi dei tirocini.

Art. 11 - Giunta

La Giunta è composta dal Coordinatore del centro, che la presiede, e dai Direttori dei percorsi formativi. Il Responsabile amministrativo del Centro partecipa alle sedute della Giunta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

La Giunta:

- raccorda e coordina le attività didattiche dei diversi percorsi formativi, anche con riferimento ai crediti in comune tra tutti i percorsi abilitanti;
- vaglia le proposte dei Consigli didattici e istruisce le successive delibere da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
- elabora annualmente la proposta di piano finanziario da sottoporre al Comitato tecnico-scientifico;
- definisce i carichi didattici e propone al Comitato tecnico-scientifico il quadro degli affidamenti e dei contratti da stipulare;
- definisce per ogni PF la proposta della quota di formazione a distanza, entro i limiti previsti dal DPCM 4 agosto 2023 e dalle Linee guida ANVUR vigenti, nel rispetto delle caratteristiche e delle esigenze dei PF.

Art. 12 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo deliberante del Centro, presieduto dal Coordinatore. È composto dai membri della Giunta, dal Responsabile dei Tirocini e da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale. Il Segretario Amministrativo partecipa alle sedute del Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto.

Il Comitato tecnico-scientifico:

- stabilisce annualmente, in rapporto ai fabbisogni individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale o dal Ministero competente e al potenziale di sostenibilità interna, i percorsi formativi abilitanti da attivare, anche in relazione alla loro tipologia, così come definita dal DPCM del 4 agosto 2023 e relativi allegati;
- stabilisce annualmente, prendendo atto dei contingenti autorizzati, il numero dei tutor per il tirocinio indiretto di cui all'articolo 10 del Decreto del 4 agosto 2023, e delibera in merito al loro reclutamento;
- valuta annualmente le condizioni di conferma, sentiti i Direttori e il Responsabile del tirocinio, dei Tutor dei tirocinanti, nei modi e nei vincoli previsti dalla normativa;
- propone al Rettore, al Consiglio di Dipartimento del DISTUM e ai Direttori di Dipartimento una programmazione su base annuale per l'eventuale reclutamento di personale docente e non docente, utile al funzionamento del Centro;
- elabora il piano finanziario annuale coerentemente con le tempistiche di gestione dei percorsi formativi e lo trasmette al DISTUM per la deliberazione definitiva da inoltrare al Rettore e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- individua le Commissioni per lo svolgimento delle prove di ammissione, delle prove di profitto, delle prove finali e altre Commissioni utili alla realizzazione di attività del Centro;
- cura le procedure di ammissione e le procedure selettive, qualora necessarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa;
- stabilisce, ove previste, le modalità di erogazione online della didattica e provvede a stabilire le modalità di verifica della frequenza dei corsisti.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno 3 volte ogni anno accademico anche in forma telematica.

Art. 13 - Consigli didattici

I Consigli didattici sono composti dai relativi Direttori dei Percorsi formativi, dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di I e II grado con funzione di "Tutor coordinatore" di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, individuati tra insegnanti di scuola secondaria a tempo indeterminato, da una rappresentanza degli studenti.

Il Consiglio didattico:

- individua le attività formative funzionalmente correlate al Profilo di cui all'allegato A del Decreto del 4 agosto 2023, e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il Profilo di cui all'allegato A succitato;
- propone ai dipartimenti, con le modalità previste dai rispettivi regolamenti, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del DPCM del 4 agosto 2023;
- ha funzioni istruttorie per il riconoscimento crediti in base a quanto disposto nell'Allegato B del DPCM del 4 agosto 2023, e per tutto ciò che attiene alle carriere degli studenti e delle studentesse, trasmettendo alla Giunta e al Comitato tecnico-scientifico le relative proposte di delibera. Il Comitato tecnico-scientifico può attribuire al Consiglio didattico potere di delibera in merito all'ammissione, al riconoscimento crediti e alle carriere degli studenti e delle studentesse;

Art. 14 - Tirocini e Tutor

Per la complessiva esperienza di tirocinio dei corsisti dei percorsi formativi abilitanti, il Centro si avvale di un Responsabile del tirocinio e, come previsto dal Decreto del 4 agosto, di Tutor coordinatori, che operano nelle sedi accademiche, e Tutor del tirocinio, che operano nelle istituzioni scolastiche.

Il Responsabile del tirocinio è individuato dalla Giunta, tra i ricercatori e i professori direttamente coinvolti nell'erogazione della didattica dei percorsi formativi abilitanti, con specifiche competenze nel campo della formazione degli insegnanti.

Il Responsabile del tirocinio:

- cura costantemente i rapporti tra il Centro, l'Ufficio Scolastico Regionale e le istituzioni scolastiche;
- si esprime circa le richieste di riconoscimento crediti relative al tirocinio;
- istruisce le pratiche di convenzionamento con le istituzioni scolastiche e l'Ufficio Scolastico Regionale;
- raccorda le attività dei Tutor coordinatori e stabilisce insieme a loro il progetto complessivo di tirocinio indiretto e diretto;
- relaziona al Coordinatore del Centro e ai Direttori dei Percorsi formativi sull'andamento delle attività di tirocinio e si esprime circa la possibilità di conferma annuale dei tutor coordinatori.

Il Tutor coordinatore dei percorsi formativi abilitanti viene individuato tra gli insegnanti di scuola secondaria sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del Decreto legislativo 59/2017 e alla normativa vigente. L'incarico viene svolto sotto la direzione del Centro, con una durata quadriennale, prorogabile per non più di un anno e rinnovabile, non consecutivamente, per una volta. Ai docenti che assumono l'incarico di Tutor coordinatore è concesso dall'Ufficio Scolastico Regionale, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

Il Tutor coordinatore, così come previsto dall'art. 10 del Decreto del 4 agosto 2023:

- orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e formalizza il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Il Centro ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno, per il tramite del Responsabile del tirocinio, una verifica delle capacità di: conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo; gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti; gestione dei rapporti con l'Università; gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

Il Centro, per il tramite del Responsabile del tirocinio e in accordo con la Giunta, può predisporre e somministrare questionari di valutazione dell'esperienza svolta dai tirocinanti, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal Centro.

Il Tutor dei tirocinanti viene individuato dai dirigenti scolastici delle sedi di svolgimento del tirocinio diretto accreditate dall'Ufficio Scolastico Regionale e opera all'interno delle

stesse, accogliendo i tirocinanti.

Il tutor dei tirocinanti:

- orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;
- accompagna e guida i processi osservativi, la progettazione e l'implementazione di attività didattiche svolte dai tirocinanti.

Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza, il Comitato tecnico-scientifico, su indicazione dei Direttori dei Percorsi formativi, provvederà a nominare ogni 250 studenti: un Tutor tecnico, con funzioni di supporto e un Tutor disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza. I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite, come da Linee guida ANVUR vigenti.

SEZIONE II: PERCORSI TFA STOSTEGNO

Art. 15 - Caratteristiche e funzioni

Tra le funzioni del Centro vi è anche quella di organizzare, erogare e gestire i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella Scuola dell'infanzia, nella Scuola Primaria, nella Scuola Secondaria di I e di II Grado, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 e ss.mm.ii. e in base alle disposizioni attuative contenute nei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 e ss.mm. e ii. I percorsi di specializzazione costituiscono attività articolate e strutturate nel Centro; gli aspetti organizzativi dei percorsi sono specificati con le norme che seguono. Le attività didattiche saranno erogate secondo le disposizioni impartite dal CFD.

Art. 16 - Organi della sezione formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Per le attività connesse ai percorsi TFA sostegno, all'interno del Centro operano:

1. Il Coordinatore del Centro (art. 5);
2. il Consiglio Direttivo del Centro (art. 6);
3. il Direttore del Corso (art. 17);
4. il Comitato di Coordinamento e dei Garanti (art. 18).

Art. 17 - Direttore del Corso

La direzione del Corso è affidata ad un professore universitario di I o II fascia in ruolo a tempo pieno nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03, il quale abbia nel *curriculum* competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Il Direttore del Corso è nominato con decreto del Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Centro. Il Consiglio di Dipartimento del DISTUM, acquisito il parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Centro, può esercitare con propria delibera la revoca del Direttore.

Art. 18 - Comitato di Coordinamento e dei Garanti

Per l'ottimale gestione del Corso è prevista l'istituzione di un Comitato di Coordinamento e dei Garanti (di seguito denominato anche Comitato) nominato con decreto del Rettore, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Centro. Il Comitato dura in carica per due anni accademici dalla sua nomina e può essere integrato o modificato con le medesime modalità previste per la sua nomina.

Il Comitato è composto dal Direttore del Corso, che lo presiede e lo convoca, dal Coordinatore del Centro e da altri 5 componenti tra cui:

- 3 componenti interni, scelti tra i professori di prima o seconda fascia a tempo pieno nel macrosettore 11/D Pedagogia, strutturati nell'Ateneo, in possesso di elevate competenze in ambito pedagogico e didattico;
- 2 componenti esterni scelti, mediante manifestazione di interesse, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nella gestione organizzativo-didattica e amministrativo-contabile dei Percorsi di formazione *de quo*.

Il Comitato si avvarrà della collaborazione del Responsabile Amministrativo del Centro di Formazione della Docenza, che assumerà anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Comitato ha funzioni di coordinamento, anche amministrativo, e di programmazione delle attività didattiche inerenti i percorsi di specializzazione, nonché, di organizzazione delle attività di tirocinio.

Il Comitato, inoltre, si occupa del riconoscimento di crediti formativi ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, valutando le competenze già acquisite dagli interessati e predisponendo i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio previsti nel citato decreto ministeriale e propone al Rettore l'affidamento ai docenti interni degli insegnamenti inerenti il Percorso di Specializzazione o, in alternativa, l'attivazione di procedure per l'affidamento all'esterno di incarichi di insegnamento, tutorato e tirocinio.

Il Comitato, infine, assume ogni altra decisione necessaria per il buon andamento dei percorsi di specializzazione.

Art. 19 - Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi del corso sono stabiliti dall'Allegato A del D.M. 30 settembre 2011.

I percorsi di specializzazione, suddivisi per grado formativo, promuovono un'avanzata formazione teorico-pratica nell'ambito delle discipline psicopedagogiche, metodologico-didattiche, tecnologiche e della ricerca che caratterizzano il profilo di competenze di un insegnante specializzato nell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Art. 20 - Organizzazione del Corso

Per quanto compatibili con il presente regolamento e con la normativa nazionale, restano vigenti le disposizioni di cui al regolamento per la gestione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado approvato con delibera del Senato Accademico n. 51/2023 del 31.01.2023 in relazione all'organizzazione, all'accesso, alla durata, alla struttura ed alle modalità di erogazione dei Corsi, nonché agli obblighi di frequenza, al riconoscimento crediti e percorsi abbreviati, alle attività di tirocinio e laboratorio, alle linee di indirizzo per il progetto di tirocinio, all'esame finale, alla commissione d'esame finale e all'attribuzione del punteggio complessivo finale. Si intendono abrogate le disposizioni non

compatibili con il presente regolamento.

SEZIONE III: FACULTY DEVELOPMENT

Art. 21 - Caratteristiche e funzioni

Tra le funzioni del Centro vi è anche quella di occuparsi dello sviluppo delle competenze didattiche e valutative dei docenti universitari (dottorandi di ricerca, ricercatori e professori), della promozione dell'innovazione didattica e della ricerca sulla didattica universitaria (*Scholarship of Teaching and Learning*) in connessione con il piano strategico di ateneo e coerentemente alle Linee guida per il riconoscimento e la valorizzazione della docenza universitaria dell'ANVUR (2023).

Gli scopi dell'attività del Centro, in relazione al Faculty development universitario, sono:

- promuovere l'approccio di una formazione centrata sullo studente (*student-centred education*) e orientata allo sviluppo di competenze (*competency-based education*);
- promuovere la qualità della didattica universitaria;
- incentivare la formazione e autoformazione dei docenti attraverso forme di collaborazione, riflessione e partecipazione;
- sviluppare un clima di collaborazione e crescita professionale individuale e collettiva all'interno di una comunità accademica inclusiva e orientata al successo degli studenti;
- promuovere pratiche di ricerca sulla didattica universitaria.

Per il raggiungimento di tali scopi, il Centro provvede:

- alla rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti dell'Università di Foggia in merito alle competenze didattiche;
- alla pianificazione, realizzazione e valutazione di azioni individuali e di gruppo, formali e informali per sviluppare le competenze didattiche dei docenti universitari. Più precisamente, il Centro pianifica, realizza e valuta seminari, webinar, workshop, corsi corti, corsi lunghi, comunità di pratica, azioni di peer observation e mentorship rivolte a docenti e gruppi di docenti su temi quali: pianificazione di percorsi formativi, strategie didattiche, tecnologie didattiche, valutazione degli apprendimenti, inclusione;
- alla consulenza e il supporto a singoli docenti o gruppi di docenti che desiderino sperimentare progettazioni curriculari, strategie didattiche e valutative orientate ai principi della *competency-based education* e della *student-centred education*;
- alla ricerca sulla didattica universitaria che si sviluppa su due direttive e coinvolge due comunità di pratica: quella dei docenti che partecipano alle attività di Faculty development e quella delle pratiche didattiche realizzate negli ambienti di apprendimento e insegnamento;
- alla collaborazione con associazioni, società scientifiche, *Teaching and Learning Center* nazionali e internazionali.

Art. 22 - Organi della sezione per le attività di Faculty development

Per le attività connesse alle attività di Faculty development universitario, all'interno del Centro operano:

1. il Coordinatore del Centro (art. 5);
2. il Direttore scientifico del Faculty development (art. 23);
3. la Commissione tecnico-scientifica (art. 24);
4. il Comitato tecnico-organizzativo (art. 25).

Art. 23 - Il Direttore scientifico

Il Direttore scientifico del Faculty development è nominato dal Rettore, con proprio decreto, su designazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM, previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo del Centro, ed è individuato tra i professori universitari afferenti al Dipartimento e appartenenti all'area pedagogica. Il Direttore rimane in carica un triennio accademico e può essere riconfermato consecutivamente per due volte.

Il Consiglio di Dipartimento del DISTUM, acquisito il parere del Consiglio Direttivo del Centro, può esercitare con propria delibera la revoca del Direttore.

Il Direttore scientifico del Faculty development:

- rappresenta la sezione di Faculty development nei rapporti con la rete nazionale ed internazionale dei centri analoghi che si occupano di Faculty development;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-organizzativo;
- convoca e presiede la Commissione tecnico-scientifica ed è responsabile della sezione di Faculty development;
- promuove e coordina le attività istituzionali della sezione di Faculty development;
- predispone annualmente il piano delle attività e dei relativi costi;
- propone al Consiglio Direttivo del Centro le linee di sviluppo della sezione;
- predispone al Consiglio Direttivo del Centro una relazione annuale sulle attività svolte dalla sezione;
- è responsabile dei beni e delle attrezzature della sezione.

Art. 24 - La Commissione tecnico-scientifica

La Commissione tecnico-scientifica è l'organo di indirizzo delle attività della sezione di Faculty development.

La Commissione tecnico-scientifica è presieduta dal Direttore scientifico del Faculty development, che la convoca, ed è composto da:

- Coordinatore del Centro;
- delegato alla didattica del Rettore;
- i membri del Consiglio Direttivo del Centro;
- un docente delegato dal Direttore di ogni Dipartimento dell'Ateneo (in assenza di specifica delega, il delegato alla didattica);
- il Presidente o un membro delegato del Presidio di Qualità dell'Ateneo;
- un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio degli studenti.

La Commissione tecnico-scientifica:

- rileva i bisogni formativi all'interno dei dipartimenti di afferenza rispetto alle competenze didattiche dei docenti universitari;
- propone il programma delle attività formative;
- favorisce il coordinamento tra la progettazione e organizzazione dei corsi di studio e le attività di facilitazione della innovazione didattica della struttura;
- propone il piano annuale delle attività e dei relativi costi;
- approva le linee di sviluppo della sezione.
- elabora le linee di indirizzo della ricerca applicata e dei relativi servizi;
- esprime pareri su progetti di collaborazione con altre Università o Enti territoriali interessati a promuovere ricerche congiunte su tematiche di interesse comune.

Art. 25 - Il Comitato tecnico-organizzativo

Il comitato tecnico-organizzativo è nominato dal Direttore scientifico del Faculty development e collabora con lo stesso per l'organizzazione e la realizzazione delle attività della sezione.

Norme transitorie e finali

Restano in vigore le norme dei regolamenti vigenti in quanto compatibili.

~~Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate su deliberazione del Consiglio di Dipartimento del DISTUM.~~

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto dell'Università di Foggia, dal Regolamento didattico generale dell'Università e dalla normativa vigente in materia.